

**STATUTO**  
**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615 ter c.c. ed in conformità con quanto previsto dal d. lgs. n. 175 del 2016 e dalla Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata

**"RAISE s.c.a.r.l." (nel prosieguo "la Società").**

**Art. 2) SEDE**

La Società ha sede in Genova. L’organo amministrativo (nel seguito, “Organo Amministrativo”) può istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all’estero. Spetta invece ai soci (nel seguito, “Soci” e, singolarmente, “Socio”) deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell’assemblea dei soci (nel seguito, l’“Assemblea”).

**Art. 3) DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2042 e potrà essere prorogata per delibera dell’Assemblea.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE**

**Art. 4) OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE**

La Società opera in qualità di Hub per la gestione del progetto “Ecosistema dell’Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)” in Liguria, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”, in risposta all’Avviso n. 3277 del 30 dicembre 2021 ed in coerenza con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio ligure, al fine:

- della promozione e del rafforzamento della collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecnologica;
- della valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità economica ed ambientale e di impatto sociale sul territorio.

Il ruolo di Hub è quello di soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della gestione dell’Ecosistema dell’Innovazione, rappresenta il referente unico per l’attuazione del progetto nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell’Ecosistema dell’innovazione, riceve le tranches di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività dell’Ecosistema dell’innovazione. Ogni Spoke riceve dall’Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione

all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.

Gli affiliati sono soggetti pubblici o privati di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, si avvale della collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla Legge n. 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione, la Società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del "Robotics and AI for Socio-economic Empowerment".

### **TITOLO III**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - SOCI**

##### **Art. 5) PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da un capitale sociale di 80.000,00 (euro ottantamila) diviso in quote ai sensi di legge.
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

##### **Art. 6) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI**

È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4 del presente Statuto.

Il Fondo è costituito mediante gli apporti in denaro effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo o di successiva sottoscrizione di quote del capitale sociale oltreché da loro successivi contributi volontari anche attraverso apporti di servizi e prestazioni; in nessun caso l'Organo Amministrativo e l'Assemblea potranno imporre ai Soci nuovi contributi. Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 7) SOCI**

Possono essere Soci società controllate e/o partecipate da Enti Pubblici, le Università pubbliche e private, gli Enti Pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici Territoriali, gli Organismi di ricerca e Diffusione della Conoscenza, gli Organismi di diritto pubblico e altri enti pubblici, nonché consorzi o associazioni tra detti enti, e in generale società anche private la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale. La scelta di soci privati avverrà con procedura di evidenza pubblica a norma dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs.. 50/2016.

#### **Art. 8) NUOVI SOCI E LORO AMMISSIONE**

Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
- b) il valore della quota che si intende sottoscrivere;
- c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate

dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea; l'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 8 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.

L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci di parte o dell'intera quota, nei limiti della disciplina di riferimento, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.

#### **Art. 9) OBBLIGHI DEI SOCI E PRESTAZIONI ACCESSORIE**

I Soci si obbligano a comunicare all'Organo Amministrativo le variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

Attesa la natura consortile finalizzata all'avvio, all'attuazione e alla gestione, quale referente unico, nei confronti del MUR del progetto "Ecosistema dell'innovazione RAISE", la Società potrà affidare l'espletamento di talune funzioni ai Soci Consorziati, ed agli Spoke e loro affiliati, che le svolgeranno utilizzando le strutture a loro disposizione, dietro riconoscimento di un corrispettivo che graverà sulla Società quale costo di gestione.

In conformità con quanto previsto dall'avviso pubblico MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, la Società, in qualità di Hub, vigilerà sull'esternalizzazione da parte degli Spoke e degli affiliati delle attività.

#### **Art. 10) RECESSO**

Il recesso può essere esercitato nei soli casi inderogabili previsti dalla legge se ed in quanto compatibili con lo scopo e l'oggetto della Società.

Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato al Registro Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2473 c.c. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c..

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non

inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, lo scioglimento della Società.

Gli Enti pubblici e le società controllate e/o partecipate da Enti Pubblici hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società.

È comunque facoltà di tutti i Soci di recedere dalla Società una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Ecosistema di Innovazione ovvero solo una volta completato il progetto "RAISE".

Le quote di partecipazione non possono essere date in pegno e sulle stesse non possono essere costituiti diritti di usufrutto e garanzie in genere.

#### **Art. 11) ESCLUSIONE**

Il Socio è escluso qualora:

- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
- b) trattandosi di società privata, venga assoggettata a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o concordato preventivo, fatta eccezione il caso di concordato in continuità aziendale;
- c) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
- d) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
- e) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione dell'Assemblea. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.

È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.

La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

#### **Art. 12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Il Socio può cedere in tutto o in parte la sua quota secondo le modalità qui di seguito specificate.

Il Socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti da Registro Imprese. La prelazione dovrà essere esercitata nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.

In ogni caso, per il trasferimento delle quote a terzi non Soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 7 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea dei Soci con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

Il diniego deve essere motivato.

Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2469 c.c. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

È comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 7 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 13) ORGANI SOCIETARI**

Gli organi della Società Consortile sono:

- L'Assemblea dei Soci Consorziati;
- L'Organo Amministrativo;
- L'Organo di controllo.

È vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ART. 14) DECISIONI DEI SOCI CONSORZIATI**

I Soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e l'eventuale nomina del revisore legale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci;
- h) l'approvazione dei piani e dei programmi di attività, nonché degli accordi e/o convenzioni che regolano i rapporti economici tra Hub e Spoke e tra Spoke e affiliati, e del regolamento del Fondo Consortile, su proposta dell'Organo Amministrativo.

Le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

## **ART.15) ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica certificata in modo da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal Registro delle Imprese.

Ove ricorrano motivi di particolare urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con le medesime modalità 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero capitale sociale;
- tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In particolare, qualora i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo (quest'ultimo se nominato) non possano partecipare personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **a) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel seguito, "Presidente") o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un segretario (nel seguito, "Segretario"), anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le assemblee dei Soci possono svolgersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti discussi, nonché visionare i documenti in tempo reale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **b) DIRITTO DI VOTO**

A ciascun Socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. È ammessa anche la procura a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei Soci.

#### c) QUORUM ASSEMBLEARI

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Tuttavia nelle seguenti materie l'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale:

a) modifiche dello Statuto con esclusione di quelle derivanti da operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale;

b) l'approvazione dei piani e dei programmi di attività e del regolamento del Fondo Consortile;

c) l'approvazione degli accordi e/o convenzioni che regolano i rapporti economici tra Hub e Spoke e tra Spoke e affiliati;

d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

#### d) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai Soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.

### **ART 16) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea. Due consiglieri di amministrazione sono designati dall'Università di Genova, tre consiglieri di amministrazione sono rispettivamente designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Italiano di Tecnologia e dalla Regione Liguria. La composizione del Consiglio è integrata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023 n. 41, e del D.M. n. 1426 del 12 ottobre 2023 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e ss.mm.ii, con due ulteriori consiglieri

designati rispettivamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

In caso di dimissioni o revoca di un Consigliere si provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

L'Amministratore revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto.

Il cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei Soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

#### A – Presidenza e Vice Presidenza

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori e all'Organo di Controllo se nominato a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica, entrambi con avviso di ricezione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per televideoconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia pienamente rispettato il metodo collegiale;
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire.

Verificandosi i suddetti requisiti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### C - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità è preponderante il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Ove il quorum costitutivo o il quorum deliberativo non vengano raggiunti alla prima riunione si provvederà a convocare immediatamente una seconda riunione del Consiglio, da tenersi entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, che delibererà con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

#### D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

#### E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale con le maggioranze previste al punto C che precede.

#### F - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei suoi poteri ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dalla Assemblea.

#### G - Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

– al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato;

– al o ai Consiglieri Delegati nei limiti della delega.

Gli amministratori potranno nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti o per determinate categorie di affari.

#### H - Compensi

Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 17) – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche nonché dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016.

La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 5 (cinque) membri effettivi e due supplenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023 n. 41, e del D.M. n. 1426 del 12 ottobre 2023 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, un componente dell'organo di controllo è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a

controllo pubblico e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Tuttavia, con decisione dei Soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO V COMITATI CONSULTIVI Art 18.)**

Al fine di poter correttamente orientare le attività dell'ecosistema, il Consiglio di Amministrazione si avvale dei seguenti Comitati, nominati dall'Assemblea e costituiti con funzione consultiva non vincolante:

- a. Comitato di Coordinamento degli Spoke;
- b. Comitato Tecnico Scientifico;
- c. Advisory Board Territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, costituire ulteriori Comitati con funzione consultiva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, board rappresentativi delle realtà industriali e /o delle istanze istituzionali, disciplinandone le caratteristiche, le funzioni, modalità operative ed eventuali compensi.

### **Art. 19) COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI SPOKE**

Il Comitato di Coordinamento degli Spoke è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per il monitoraggio dell'attuazione del Programma approvato dal MUR e la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati. È costituito dal responsabile di ogni Spoke cui è affidata l'attuazione del Programma di ricerca in collaborazione con i Soggetti Affiliati e resta in carica per l'intera durata del Programma di Ricerca.

### **Art. 20) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per la definizione delle scelte scientifiche della Società. È composto da un numero massimo di 10 membri di comprovata esperienza scientifica internazionale ed indipendenza nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Responsabili di SPOKE.

### **Art. 21) ADVISORY BOARD TERRITORIALE**

L'Advisory Board Territoriale è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per garantire coordinamento e complementarietà con le iniziative e le progettualità presenti in Regione Liguria su temi affini a quelli dell'Ecosistema. È costituito dai rappresentanti dei soggetti rappresentativi del sistema della ricerca e innovazione territoriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Poli di Innovazione, Distretti Tecnologici, Centri di Competenza, Associazioni di Categoria) ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione

sentito il parere di Regione Liguria. Per la partecipazione all'Advisory Board Territoriale non è previsto alcun compenso.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE LEGALE**

#### **Art. 22) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci consorziati, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Stante la natura consortile è vietata la distribuzione degli eventuali utili che dovessero comunque prodursi, salvo il riparto dell'eventuale attivo in sede di liquidazione della Società.

#### **Art. 23) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO**

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 24) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 c.c..

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 c.c., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo liquidativo.

## **TITOLO VIII**

### **Art. 25) DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili.